

Penale Sent. Sez. 2 Num. 1461 Anno 2019

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udiienza: 11/12/2018

sentenza

nella causa penale promossa da:

Miaskova Anna nata in Russia 12/12/1967;

Papa Pietro nato a Ginosa il 8/2/1953;

avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del 8/4/2016;

visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;

udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Lucia Aielli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Delia Cardia che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ;

udito il difensore della parte civile avv. Biasone Carlo che ha che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

uditi i difensori di Miaskova Anna e Papa Pietro, avv.ti Federico Squartecchia e Cristiano Basile che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 8/4/2016 la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Chieti il 19/5/2015, nei confronti degli odierni ricorrenti in ordine al delitto di usura, posta in essere, in concorso, in danno di Pili Carlo .

2. Avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione gli imputati con un unico atto, deducendo : la nullità della sentenza ex art. 179 c. 2 c.p.p., per violazione del principio di immutabilità del giudice (art. 525 c.p.p.), atteso che il Collegio che aveva emesso la sentenza, era diversamente composto rispetto a quello che aveva disposto l'ammissione delle prove.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 644 c.p., non essendo provati gli elementi costitutivi del reato e cioè, data la ipotizzata ricorrenza dell'usura in concreto, la sproporzione tra prestazione e controprestazione e le condizioni di difficoltà economica della persona offesa, non essendovi indicazione, nemmeno ipotizzando l'usura presunta, del tasso globale medio effettivo e del suo superamento.

Aggiungono i ricorrenti che la sentenza è viziata da manifesta illogicità avuto riguardo alla ritenuta decisività delle dichiarazioni della persona offesa, la quale si è limitata a richiamare, a seguito di contestazioni, quanto precedentemente riferito in sede di denuncia piuttosto che rendere un'autonoma ed ampia dichiarazione nel contraddittorio delle parti. Inoltre la Corte avrebbe ritenuto integrato il prestito usurario senza valutare che il rilascio di tre cambiali da parte del Pili (di euro 10.000,00 ciascuna) , corrispondeva all'entità del prestito erogato (euro 30.000,00) e l'ulteriore cambiale ipotecaria di euro 50.000,00 corrispondeva ad un ulteriore prestito di pari importo, per un totale, complessivamente, di euro 80.000, 00 rispetto al quale le due ulteriori cambiali di euro 10.000,00 ciascuna (del 1/10/2010) , andavano a sostituire, per novazione, quelle di febbraio, scadute.

Detta versione dei fatti, seppure contenuta nello scritto difensivo, non sarebbe stata considerata dalla Corte d'appello che avrebbe illegittimamente ricavato la prova della fondatezza dell'accusa, dalla mancata spiegazione alternativa dei fatti laddove, invece, a supporto della tesi difensiva, i ricorrenti avevano indicato, quale prova decisiva, il teste Masciarelli, non ammesso dal giudice né in primo , né in secondo grado.

Mancherebbe la prova della difficoltà economica o finanziaria della vittima non potendo a tal fine essere indicativa l'esigenza del Pili di affrontare spese mediche; né risulterebbe essere stato eseguito un accertamento in ordine all'effettivo valore dell'immobile ceduto

alla Miaskova, sicchè non sarebbe provato il dato della sproporzione tra prestazione e controprestazione .

Mancherebbe, poi, l'elemento soggettivo del reato non essendo gli imputati a conoscenza dello stato di difficoltà economica del Pili e, quanto alla ricorrente Miaskova, la Corte non avrebbe considerato che la stessa risultava essere solo formalmente intestataria dell'immobile ceduto dal Pili, ma questi, nel suo racconto, faceva riferimento solo al Papa. Infine, con riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello non avrebbe considerato lo stato di incensuratezza della Miaskova e la sostanziale incensuratezza del Papa irrogando una pena eccessivamente distante dal minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per essere i motivi proposti manifestamente infondati.

1.1. E' manifestamente ^{infondato} il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta nullità della sentenza, d'appello, per violazione del principio di immutabilità del giudice (art. 525 c.p.p.). Deve in proposito essere rimarcato che pur rilevandosi una diversa composizione dell'organo giudicante alle udienze del 4/11/2014 e del 21/4/2015, non vi è stata alcuna violazione del principio di immutabilità del giudice atteso che all'udienza del 4/11/2014 si è proceduto alla ammissione delle prove ed alla acquisizione di documenti, mentre alle udienze del 21/4/2015 e poi del 19/5/2015, sono stati escussi i testi e pronunciata sentenza, senza procedere ad una formale rinnovazione istruttoria,. E tuttavia ritiene il Collegio che non sussiste il vizio denunciato , in quanto non viola il principio di immutabilità del giudice e non costituisce, pertanto, causa di nullità della sentenza l'assunzione di prove documentali ad opera di un giudice diverso da quello che ne ha disposto l'acquisizione, atteso che dette prove, in quanto precostituite, non necessitano di un formale provvedimento di rinnovazione del dibattimento e di loro acquisizione. Va dunque ribadito il principio secondo cui «il mutamento del giudice di appello, per diversità della composizione del collegio che ha disposto l'acquisizione di una prova da quello che ha provveduto all'assunzione della prova stessa, non è causa di nullità della sentenza nel caso di prove documentali, che, in quanto precostituite, non necessitano di un formale provvedimento di rinnovazione parziale del dibattimento e di loro acquisizione» (Sez. 2, n. 16626/2007, Rv. 236651; Sez. 1 44413/2017, Rv. 271234).

2. Appaiono altresì inammissibili i restanti motivi di ricorso, tutti riconducibili a censure in fatto tese a proporre alla Corte, una ricostruzione alternativa della vicenda, rispetto a quella resa, uniformemente, dalle sentenze di primo e secondo grado.

1.2. Le doglianze, infatti, riproducono pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell'istruttoria

dibattimentale per come interpretate dal giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che i ricorrenti non considerano e si limitano a censurare genericamente.

1.3. In tema di motivi di ricorso per Cassazione deve ribadirsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, delle credibilità dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, 31 marzo 2015 , n. 13809, rv. 262965; Sez. 7 24 marzo 2015 n. 12406, rv. 262948).

2. Nel caso in esame la Corte territoriale ha scandagliato tutti i dubbi prospettati dalle difese in fase di appello, giungendo a ratificare la sentenza di primo grado, avuto riguardo al racconto della persona offesa che, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sono state poste a fondamento della decisione di condanna avendone verificata la credibilità soggettiva ed oggettiva.

Sul punto occorre ribadire che in tema di valutazione della prova testimoniale, è costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della persona offesa, la cui deposizione, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. Unite 41461/2012, Rv. 253214; Sez. 6 27322/2008, Rv. 240524; Sez. 6 , 443/2004, Rv. 230899) Sez. 3, n. 3348/2003, Rv. 227493).

3. La Corte d'appello, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non ha sminuito la credibilità della p.o., ma si è limitata a sottolineare la peculiare modalità di acquisizione del suo racconto (attraverso il meccanismo della contestazioni), né tale modus procedendi inficia il giudizio di credibilità della p.o., ritenuta decisiva, posto che secondo giurisprudenza di questa Corte cui il collegio intende uniformarsi, le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicità anche mediante richiami atti a giustificare il "deficit" mnemonico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite ed utilizzate come se rese direttamente in dibattimento e- ove stimate attendibili- poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità (Sez. 4, n. 18973/2009, Rv. 244042, Sez. 2, n. 10483/2012 Rv. 252707; Sez. 2 n. 17089/2017, Rv. 270091).

Né , d'altra parte , è stato ritenuto elemento idoneo a scalfire la credibilità della p.o. e dunque avente carattere di decisività, il dato relativo alla consegna del denaro in contanti al Pili perché onorasse il debito, da parte di tale Masciarelli piuttosto che Desiderio, come precedentemente riferito dal Pili, poiché il dato essenziale, valorizzato dalla Corte di merito, fu che Papa rilasciò quietanza al debitore circa l'avvenuto pagamento delle cambiali di euro 10.000,00 il cui

protesto fu, effettivamente, cancellato. Va al proposito rammentato che in tema di testimonianza resa dalla persona offesa, la contestazione effettuata ai sensi dell'articolo 500 c.p.p., su circostanze non decisive della vicenda, non legittima un giudizio di automatica inaffidabilità del dichiarante (Sez. 3, 335509/2017, rv. 270825)

Quanto poi alla versione alternativa fornita dalla difesa, circa la sussistenza di un normale rapporto di affari tra le parti che la Corte territoriale non avrebbe considerato, aderendo acriticamente alle dichiarazioni del Pili, va detto che ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, sussiste un effettivo contrasto fra le opposte versioni rese dall'imputato e dalla persona offesa, oggetto di valutazione da parte del giudice anche al fine di verificare l'attendibilità di quest'ultima, solo nel caso in cui sia l'imputato personalmente ad aver fornito la contrastante versione dei fatti, non essendo sufficiente invece una mera prospettazione da parte del suo difensore (Sez. 3 20884/2016, rv. 270123).

Nel caso di specie, dunque, al fine di ritenere provato il dato della sproporzione tra la prestazione e controprestazione, utile all'integrazione del reato di usura, si è evidenziato che, unico dato certo era quello riferito dalla p.o., che ha trovato conforto in dati documentali, e cioè che, inizialmente, il prestito ammontava ad euro 23.000,00 a fronte del quale entrambi gli imputati, posto che la Miaskova era l'intestataria formale dei titoli e pose in essere tutta l'attività tesa all'impossessamento dell'immobile, ricevettero dapprima i titoli cambiari, poi tre assegni, in sostituzione dei primi, per un importo complessivo di euro 82.500,00, titoli che in data 10/3/2011 risultavano tutti quietanzati (Pili ottenne infatti la cancellazione dal Registro Informatico dei protesti), sino ad impossessarsi dell'immobile della p.o., attraverso una procura irrevocabile a vendere ed una ricognizione di debito che risultava di valore sproporzionato rispetto al debito iniziale. In altre parole, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, in quanto ancorato a dati processuali, la Corte d'appello ha ritenuto le somme dovute, complessivamente esorbitanti rispetto al debito iniziale e per questo ha ritenuto integrato il delitto di usura, senza dover procedere a calcoli matematici ravvisandosi, nel caso di specie, un caso tipico di usura in concreto avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari per cui gli interessi risultavano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. (Sez. 2, n. 18778/2014, Rv. 259961; Sez. 2, n. 26214/2017, Rv. 269962).

Il legislatore ha infatti previsto, accanto alla usura presunta, una (distinta ed autonoma) fattispecie di cd. usura in concreto, collegata a quella presunta da un implicito nesso di sussidiarietà (essendo la cd. usura in concreto configurabile solo ove non sia configurabile quella presunta), laddove, poi, al fine della verifica della sproporzione degli interessi, dei vantaggi e dei compensi pattuiti, per l'accertamento della "condizione di difficoltà economica" della vittima deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana (Sez. 2, Sentenza n. 26214/2017,

Rv. 269962). E nella specie i giudici di merito hanno bene evidenziato come la p.o. versasse in uno stato di bisogno in quanto gravemente provato dalle proprie condizioni di salute e come i due imputati avessero approfittato del suo stato di difficoltà riuscendo ad impossessarsi dell'immobile di sua proprietà attraverso una serie di operazioni (procura irrevocabile a vendere, ricognizione di debito), dimostrative della loro spregiudicatezza (pag. 7 della sentenza impugnata).

4. In ultimo, con riguardo al trattamento sanzionatorio, deve rilevarsi che la Corte di merito ha ben spiegato i motivi giustificativi della entità della pena, pari alla media edittale per il Papa e al di sotto della media edittale per la Miaskova. Infatti , nella determinazione del trattamento sanzionatorio il Giudice gode di una discrezionalità vincolata, nel senso che, quanto più si discosta dal minimo edittale, ipotesi questa in cui viene concretamente a mancare la necessità di esplicita motivazione, tanto più deve dare ragione dei criteri legali che sono sintetizzabili nella retribuzione (gravità complessiva del fatto) e nella prevenzione sociale (capacità a delinquere in termini di attitudine del reo a commettere crimini). In particolare sono stati valorizzati il notevolissimo profitto conseguito e l'abilità criminale dimostrata dai correi i quali, confidando sulla superficiale compiacenza di professionisti, avevano ordito un sofisticato sistema per depredare la vittima dell'unico bene posseduto, risultando dunque efficacemente valorizzati quei criteri tipizzatori di natura oggettiva e soggettiva indicati di cui all'art. 133 c.p. e individuando quelli ritenuti rilevanti per la scelta fatta.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese e della somma di euro duemila ciascuno in favore della cassa delle

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende nonché in favore della parte civile Aceto Pierluigi , avente causa di Pili Carlo , liquidate in euro 3.510,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA.

Così deciso il 11 dicembre 2018

